

LIQ. CONTR. N° 13/2025

N. R.G. 25/2025

Sent. n. 32/2025 pubbl. il 02/07/2025

Rep. n. 35/2025 del 02/07/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Giusy Ciampa	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

MANGOLINI Pietro, n. a Vercelli il 2/02/1971, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia NORZI e dall'avv. Flavio GAZZI,

per l'apertura della procedura di

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che la parte è stata sentita all'udienza del 10/6/2025;

LETTA la documentazione integrativa richiesta;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 21/3/2025, MANGOLINI Pietro, ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

che con decreto 3/4/2025, veniva fissata udienza di comparizione delle parti e concesso termine, sino al 10/6/2025, per l'integrazione del ricorso e della relazione dell'OCC;

che in data 29/5/2025, in ottemperanza di quanto disposto dal Giudice, venivano depositati i documenti richiesti e l'integrazione della relazione dell'OCC;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la



definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo al sig. MANGOLINI ammontano complessivamente ad euro 123.019,28, e derivano dai plurimi finanziamenti dallo stesso accesi per far fronte all'acquisto delle autovetture necessarie per recarsi a lavoro, alle necessità economiche e di mantenimento proprie e delle compagne succedutesi nonché degli anziani genitori, oltre che per la frequentazione di corsi di formazione per mental coach e mentale trainer, con lo scopo di acquisire nuove competenze da sfruttare a fini lavorativi;

che in gran parte i vari finanziamenti accesi dal debitore sono stati finalizzati ad ottenere la provvista per estinguere quelli precedentemente contratti e solo per una parte minore sono stati finalizzati ad operazioni speculative rivelatesi poi fallimentari;

rilevato che il sig. MANGOLINI svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato full time, presso la Michelin Italiana S.p.a., con sede in Cuneo, e percepisce una retribuzione netta media di euro 1.850,00;

che il sig. MANGOLINI è proprietario di un'autovettura FORD Focus immatricolata nel 2021, del valore stimato di euro 16.000,00 circa; possiede titoli della Michelin S.p.a. per un controvalore al 31/12/2024 di euro 3180,00; è titolare di c/c bancari con un saldo attivo di euro 159,37 e dell'ammontare, a titolo di controvalore delle criptovalute, esistente sull'App Crypto.com pari ad euro 190,22;

che il sig. MANGOLINI non è proprietario di beni immobili e conduce un alloggio in locazione con un esborso a titolo di canoni e oneri condominiali pari ad euro 356,00 mensili;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. MANGOLINI mette a disposizione dei creditori l'automezzo di cui è proprietario, del valore stimato di euro 16.000,00 circa, il controvalore dei titoli Michelin S.p.a. di cui è titolare, le somme presenti sui c/c e sull'App. Crypto.com, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della



soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Considerato tuttavia che nella specie la compagna convivente del ricorrente non è in grado di contribuire alle spese di gestione del nucleo familiare atteso che percepisce una retribuzione netta media di circa 390,00 euro mensili ed è a sua volta indebitata verso una società finanziaria per una somma che assorbe totalmente il suo reddito;

che la coppia non ha figli e non ci sono altri conviventi;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.120,00 netti mensili, tenuto conto che non sono da considerare i costi relativi all'assicurazione auto, alle spese di carburante, in ragione della liquidazione dell'autovettura, né l'importo di euro 200,00 mensili, indicato per non meglio precisate spese straordinarie;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

MANGOLINI Pietro, n. a Vercelli il 2/02/1971,

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., Avv. Roberto GORSINO con studio in Savigliano, C.so Caduti per la libertà n. 30;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti:

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA



la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCh. non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.120,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 19/06/2025

Il Giudice est.

Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Bonaudi

COPIA COMUNICATA UNICAMENTE
IN DATA 02 LUG 2025
AVV. NOZZI GIULIA
AVV. FLAVIO GARZI
DR. GIORGINO ROBERTO
PIÙ SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Boissone

